

**Ordinanza  
sulla commissione peritale federale incaricata di valutare  
l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita**

del ...2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 387 capoverso 1<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Sezione 1: Statuto e compiti**

**Art. 1** Statuto

<sup>1</sup> La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

<sup>2</sup> Sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

<sup>3</sup> Adempie i propri compiti in modo indipendente.

<sup>4</sup> I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

**Art. 2** Compiti

La Commissione peritale adempie i compiti seguenti:

- a. valuta, su istanza dell'autorità competente, se sono emerse nuove conoscenze scientifiche dalle quali evincere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività;
- b. presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita;
- c. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività;
- d. informa il pubblico periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali inerenti al proprio campo di attività, segnatamente su nuove conoscenze scientifiche e ulteriori necessità di ricerca.

RS .....

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 172.010.1

2012-.....

**Sezione 2: Composizione e nomina****Art. 3** Composizione

<sup>1</sup> La Commissione peritale conta dieci membri.

<sup>2</sup> È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense e in quello terapeutico.

<sup>3</sup> Possono far parte della Commissione peritale anche specialisti stranieri.

**Art. 4** Nomina

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente su istanza del DFGP.

<sup>2</sup> I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

**Sezione 3: Organizzazione e funzionamento****Art. 5** Regolamento

La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento.

**Art. 6** Presidente

Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l'esterno. In tali funzioni può farsi rappresentare dal vicepresidente.

**Art. 7** Comitato

<sup>1</sup> Una valutazione di cui all'articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.

<sup>2</sup> Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.

<sup>3</sup> Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze tecniche e linguistiche dei membri e garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.

**Art. 8** Ricusazione

<sup>1</sup> Si ricusano i membri della Commissione peritale che, nell'esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati in prima persona dell'internato a vita sottoposto a valutazione, che hanno un interesse personale nella causa o che possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

<sup>2</sup> Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricusazione.

<sup>3</sup> Se sussistono motivi di ricsuzione nei suoi confronti, il presidente conferisce l'incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se è ricsuato anche quest'ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

**Art. 9** Deliberazione

<sup>1</sup> La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.

<sup>2</sup> Un comitato delibera a maggioranza semplice. Per l'adozione dei rapporti ogni membro ha l'obbligo di votare.

<sup>3</sup> In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore.

**Art. 10** Rapporto

<sup>1</sup> Un comitato redige un rapporto per ogni caso da valutare e lo trasmette all'autorità competente.

<sup>2</sup> Il rapporto elenca:

- a. i nomi e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla valutazione;
- b. il risultato della votazione;
- c. il parere minoritario con la pertinente motivazione.

**Art. 11** Competenze

<sup>1</sup> La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire dette autorità e persone.

<sup>2</sup> In casi motivati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a esperti esterni.

<sup>3</sup> Un comitato può sentire l'interessato.

**Art. 12** Segreteria

<sup>1</sup> Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell'ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all'articolo 2. Ne fanno parte in particolare l'organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

<sup>2</sup> La segreteria è diretta dall'Ufficio federale di giustizia.

**Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto****Art. 13** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell'interessato.

**Art. 14** Esclusione del pubblico e segreto d'ufficio

<sup>1</sup> Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

<sup>2</sup> I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale.

<sup>3</sup> La Commissione peritale è l'autorità superiore competente a liberare dal segreto d'ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti decide il presidente.

**Sezione 5: Indennità****Art. 15**

Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall'articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA<sup>4</sup>.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 16** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI»*

DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

<sup>3</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> RS 172.010.1

<sup>5</sup> RS 172.010.1

**2. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia****Art. 8** Cpv. 3

Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria.

**Art. 17** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il GG.MM.AAAA.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

<sup>6</sup> RS 172.213.1

